



## **PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

(Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2016)

### SOMMARIO

1. Premessa	pag. 2
2. Definizioni	pag. 2
3. Registro	pag. 2
4. Compiti del Gestore del Registro	pag. 3
5. Individuazione delle persone da iscrivere nel Registro	pag. 4
6. Accesso al Registro	pag. 5
7. Persone iscritte nel Registro – Obblighi e divieti	pag. 5
8. Violazione della Procedura Registro e Sanzioni	pag. 5
9. Disposizioni finali	pag. 6
<i>Annex 1A</i> Format Sezioni del Registro	pag. 7
<i>Annex 1B</i> Format Sezione Permanente del Registro	pag. 8
<i>Annex 2</i> Format Comunicazione iscrizione nel registro	pag. 9
<i>Annex 3</i> Format informativa cancellazione /aggiornamento Registro	pag. 11
<i>Annex 4</i> Regolamento (UE) n. 596/2014	pag. 12

## 1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, Parmalat S.p.A. (“Parmalat” o la Società”) ha l’obbligo di redigere, mantenere e aggiornare un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

L’istituzione e la gestione di tale registro costituiscono un’importante misura per la tutela dell’integrità del mercato ed uno strumento volto ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di *insider trading*.

## 2 Definizioni

**Gestore del Registro:** s’intende la Funzione Corporate Affairs, che è incaricata della tenuta e dell’aggiornamento del Registro, il quale è identificato, a cura dell’Amministratore Delegato di Parmalat.

**Informazione Privilegiata:** s’intende l’Informazione Privilegiata come definita nella Procedura della Società relativa alla gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate.

**Procedura Registro:** s’intende la presente procedura.

**Registro:** s’intende il registro tenuto dalla Società ai sensi del successivo articolo 3 e della Normativa MAR.

## 3. Registro

- 3.1 La Società ha istituito e mantiene aggiornato, su formato elettronico, il Registro, avendo cura di garantire in ogni momento l’esattezza e la riservatezza delle informazioni ivi contenute nonché l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
- 3.2 Sono iscritti nel Registro tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate).
- 3.3 Il Registro è suddiviso in sezioni distinte (le “Sezioni”), una per ciascuna Informazione Privilegiata, redatte in conformità con il modello allegato alla presente Procedura *sub Annex 1A*. Una nuova Sezione del Registro è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione del Registro riporta i dati delle

persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica Sezione.

- 3.4 In aggiunta a quanto precede, il Registro contiene una sezione supplementare, redatta in conformità con il modello allegato alla presente Procedura *sub* Annex 1B, in cui possono essere iscritte solo le persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la "Sezione Permanente"). I dati delle persone iscritte nella Sezione Permanente non sono riportati all'interno delle altre Sezioni del Registro.

Sono di norma inclusi nella Sezione Permanente:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Amministratore Delegato di Parmalat;
- c) il Chief Financial Officer di Parmalat;
- d) il General Counsel;
- e) il Direttore Risorse Umane.

Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del Chief Financial Officer e del General Counsel, individuare eventuali ulteriori persone che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

- 3.5 Tutti i dati inseriti nel Registro sono conservati per un periodo di almeno cinque anni successivo alla relativa elaborazione o aggiornamento.

#### **4. Compiti del Gestore del Registro**

- 4.1 Il Gestore del Registro cura la tenuta del Registro provvedendo in particolare a:

- a) su indicazione dei soggetti di cui al successivo Articolo 5, iscrivere tempestivamente nel Registro le persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate;
- b) aggiornare tempestivamente il Registro, indicando la data del relativo aggiornamento, ogniqualvolta intervenga una variazione quanto al motivo dell'inclusione nel Registro di una persona già iscritta; ovvero vi sia una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nel Registro; o infine una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate;

Ciascun aggiornamento del Registro indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento;

- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nel Registro, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla presente Procedura *sub* Annex 2 da trasmettere a mani o per posta elettronica, assicurandosi che essi prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
- d) informare tempestivamente gli iscritti nel Registro di successivi aggiornamenti e/o cancellazioni, con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla presente Procedura *sub* Annex 3, da trasmettere con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c);
- e) tutelare la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro e consentire l'accesso al Registro ai soggetti di cui al successivo Articolo 6;
- f) nominare e revocare un responsabile tecnico delegato alla gestione informatica del Registro (il "Responsabile Tecnico");
- g) conservare per un periodo di almeno cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell'iscrizione nel Registro e dei relativi aggiornamenti;
- h) in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere il Registro a quest'ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla medesima Autorità, informando tempestivamente l'Amministratore Delegato.

4.2 Nello svolgimento dei compiti assegnati, il Gestore del Registro può avvalersi del supporto di una o più persone individuate per iscritto all'interno della Funzione Corporate Affairs.

## **5. Individuazione delle persone da iscrivere nel Registro**

5.1 Spetta al Chief Financial Officer e al General Counsel informare tempestivamente il Gestore del Registro della necessità di istituire un'apposita sezione del Registro Insiders relativa all'Informazione Privilegiata, comunicando i dati sull'Informazione Privilegiata oggetto della nuova sezione del Registro ed i nominativi dei Destinatari da inserire in tale sezione del Registro.

5.2 Le persone iscritte nel Registro ai sensi del precedente paragrafo devono a loro volta comunicare al Gestore del Registro, per quanto a loro conoscenza: ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale, in Parmalat o nelle società da

essa controllate, e i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con Parmalat o le sue società controllate (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono da iscrivere nel Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere dal Registro.

Il Gestore del Registro accerta, d'intesa con il Chief Financial Officer ed il General Counsel, che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro o rimossi dallo stesso.

## **6. Accesso al Registro**

6.1 Fermi restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della presente Procedura, hanno facoltà di accedere al Registro, oltre al Gestore del Registro, anche:

- a) l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e i soggetti da questo incaricati;
- b) Il Chief Financial Officer ed il General Counsel;
- c) il Responsabile Tecnico e le altre persone eventualmente incaricate dal Gestore del Registro.

## **7. Persone iscritte nel Registro – Obblighi e divieti**

Le Persone iscritte nel Registro devono osservare gli obblighi di riservatezza ed i divieti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente in materia di comunicazione ed uso delle Informazioni Privilegiate.

L'Annex 4 alla presente procedura illustra le condotte vietate e le sanzioni ad oggi applicabili in caso di violazione delle norme di legge.

## **8. Violazioni della Procedura Registro e sanzioni**

8.1 Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura Registro e relativi Annexes, Parmalat e le sue società controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di lavoratori dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

8.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura Registro e dei relativi Annexes e/o della normativa di tempo in tempo vigente, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di abusi di mercato o di altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni nei confronti di Parmalat ovvero Parmalat o le società controllate dovessero subire un danno, Parmalat si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni costo, spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

## **9. Disposizioni finali**

9.1 Fatto salvo quanto di seguito previsto, le modifiche alla presente Procedura Registro sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

9.2 L'Amministratore Delegato ha facoltà di apportare alla presente Procedura Registro gli adeguamenti derivanti da previsioni normative, orientamenti interpretativi applicabili, e/o disposizioni normative e organizzative aziendali.

9.3 La Funzione Corporate Affairs di Parmalat verifica periodicamente la coerenza della presente Procedura Registro con la normativa vigente, gli orientamenti interpretativi applicabili, le disposizioni normative e organizzative aziendali e le *best practice* in materia e sottopone eventuali proposte di modifica all'Amministratore Delegato.

9.4 Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura Registro, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società.

## Annex 1A

### Format Sezioni del Registro

**Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]**

**Data e ora (di creazione della presente Sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata):** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora (ultimo aggiornamento):** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

## Annex 1B

### Format Sezione Permanente del Registro

**Data e ora (di creazione del Registro Permanente)** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora (ultimo aggiornamento):** [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]



## Annex 2

### **Format comunicazione iscrizione nel Registro**

[Destinatario]

[luogo e data]

**Oggetto: iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il "Registro")**

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in ottemperanza alla procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (la "**Procedura Registro**") adottata da Parmalat S.p.A. ("**Parmalat**" o la "**Società**") e di seguito allegata, con la presente le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], Parmalat ha provveduto a

iscriverLa nella Sezione Permanente del Registro, in considerazione della Sua qualità di \_\_\_\_\_.

[ovvero in alternativa]

iscriverLa [ovvero in alternativa] a iscrivere Lei e la Società [●], nella Sezione del Registro relativa alla seguente Informazione Privilegiata: \_\_\_\_\_.

In relazione a quanto precede, La invito a:

- prendere visione della presente, della Procedura Registro e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'Annex 4 relativo agli obblighi e sanzioni, e a conservarne copia;
- inviare a Parmalat entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all'indirizzo *email*: [affari.societari@parmalat.net](mailto:affari.societari@parmalat.net) o tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte di Parmalat conferma di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro e della normativa di riferimento.

\* \* \* \* \*

Le rendo infine noto che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Parmalat, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, nel rispetto della Disciplina Privacy (con tale definizione si intende il Regolamento Europeo 2016/679 ed il D. Lgs. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali regolato dal D. Lgs. n. 196/2003), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati Incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento o Titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei [la Società [●]] e/o Parmalat ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 della Disciplina Privacy (tra cui, a mero titolo

esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare ovvero al Responsabile della protezione dei dati (RPD), Avv. Francesco Carducci, ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail: [privacy@parmalat.net](mailto:privacy@parmalat.net).

Presso la sede Parmalat sarà consultabile l'elenco dei Delegati del trattamento nominati.

\* \* \* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi alla funzione Affari Societari, nella persona di Giorgia Bocchi, tramite:

- *email*, all'indirizzo: [affari.societari@parmalat.net](mailto:affari.societari@parmalat.net), ovvero
- al seguente numero telefonico: +39 0521 808535.

Cordiali saluti

Per Parmalat S.p.A.

(il Gestore del Registro)

Per presa visione

---

Annex 3

**Format informativa cancellazione / aggiornamento Registro**

[Destinatario]

[luogo e data]

**Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (“Registro”)**

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in conformità con quanto previsto dalla procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate” (la “**Procedura Registro**”) adottata da Parmalat S.p.A. (“**Parmalat**” o la “**Società**”), con la presente le comunico che con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], Parmalat ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dal Registro.

*ovvero in alternativa*

ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l’iscrizione Sua e della Società [●] nel Registro per il seguente motivo:

---

\* \* \* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi a Giorgia Bocchi tramite:

- *email*, all’indirizzo [affari.societari@parmalat.net](mailto:affari.societari@parmalat.net), ovvero
- al seguente numero telefonico: +39 0521 808535.

Cordiali saluti

Per Parmalat S.p.A.

(il Gestore del Registro)

## Annex 4

### **Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)**

#### **Articolo 14**

#### **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

*Non è consentito:*

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

#### **Articolo 8**

#### **Abuso di informazioni privilegiate**

*1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.*

*2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:*

*a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero*

*b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.*

*3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.*

*4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:*

*a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;*

*b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;*

*c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure*

d) è coinvolto in attività criminali.

*Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.*

*5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.*

## **Articolo 9**

### **Condotta legittima**

*1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:*

*a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e*

*b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.*

*2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:*

*a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure*

*b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.*

*3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:*

*a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure*

*b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.*

*4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.*

*Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).*

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

## **Articolo 10**

### **Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

\* \* \*

## **D. Lgs. 58/98 - Testo Unico della Finanza**

### **Capo II**

#### **Sanzioni penali**

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

#### **Art. 184**

##### **(Abuso di informazioni privilegiate)**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del

colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

#### **Art. 186**

##### **(Pene accessorie)**

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

#### **Art. 187**

##### **(Confisca)**

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

### **Capo III**

#### **Sanzioni amministrative**

#### **Art. 187-bis**

##### **(Abuso di informazioni privilegiate)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni [la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

#### **Art. 187-quater**

##### **(Sanzioni amministrative accessorie)**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 187-quinquies**

##### **(Responsabilità dell'ente)**

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

#### **Art. 187-sexies**

##### **(Confisca)**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.



\* \* \*

**Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo  
e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR) <sup>(1)</sup>**

**CAPO 5**

**Misure e sanzioni amministrative**

**Articolo 30**

**Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. *Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*

a) *le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché*

b) *l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.*

*Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.*

*Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.*

2. *Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*

a) *un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;*

b) *la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*

c) *un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*

d) *la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*

e) *l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*

f) *nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;*

---

<sup>1</sup> Il MAR detta alcune misure sanzionatorie e amministrative minime per tutti gli Stati membri. A differenza delle altre disposizioni del MAR, le misure sanzionatorie richiedono, da parte degli Stati membri, un'attività di recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza.

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione – che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

## **Articolo 31**

### **Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni**

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e

g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

## **Articolo 34**

### **Pubblicazione delle decisioni**

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.